



# Comune di Imola

Settore PROGRAMMAZIONE, TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

Dirigente: Arch. M. Daini – Resp.le del Servizio: Dott.ssa F. Degli Esposti  
Uffici: P.zza Gramsci 21 - 4° piano -

Imola, 28 febbraio 2006

Ordinanza n. 147 del 02.03.2006

OGGETTO: Assetto degli orari e delle giornate di apertura e chiusura delle attività di acconciatore ed estetica del Comune di Imola

## IL SINDACO

- Vista la L. n. 161 del 14.02.1963 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”, successivamente modificata con L. n. 1142 del 23.12.1970;
- Vista la L. n. 1 del 04.01.1990 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- Vista la L. n. 174 del 17.8.2005 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- Viste le L.R. n. 32 del 04.08.1992 “Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell’attività di estetista” e L.R. n. 12 del 03.03.1993 “Modifiche alla L.R. 4 agosto 1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell’attività di estetista”;
- Visto l’art. 7 bis e l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ;
- Tenuto conto delle ordinanze n. 482 del 14.06.1996, Prot. Gen. n. 28236 e n. 835 del 22.10.1996 Prot. Gen. n. 48416 relative all’assetto degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini;
- Ritenuto di dover procedere ad una revisione del vigente assetto degli orari che tenga in considerazione le mutate esigenze degli operatori del settore, che in più occasioni hanno sottolineato la sopraggiunta inadeguatezza del precedente provvedimento rispetto all’evoluzione delle esigenze del mercato
- Considerato che si è provveduto a sottoporre il seguente provvedimento alla Commissione comunale consultiva del settore in data 19.12.2005 e successivi confronti, ottenendo un parere favorevole;

## ORDINA

il rispetto del seguente assetto degli orari e delle giornate di apertura e chiusura delle attività di acconciatore ed estetica del Comune di Imola, con decorrenza dal 1° Marzo 2006:

**ASSETTO DEGLI ORARI E DELLE GIORNATE DI APERTURA E DI CHIUSURA  
DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETICA  
DEL COMUNE DI IMOLA**

**1 - ORARI**

- A. Apertura antimeridiana non antecedente alle ore 07.00
- B. Chiusura serale non successiva alle ore 22.00
- C. Facoltà di apertura domenicale e festiva dalle ore 08.00 alle ore 13.30, limitatamente ai centri estetici, con esclusione tassativa delle giornate festive in cui è fatto espresso obbligo di chiusura delle attività, specificate nel successivo punto 2, lettera B;
- D. Monte orario giornaliero di apertura delle attività non superiore alle 12 ore
- E. Monte orario settimanale delle attività non superiore a 60 ore
- F. Non è previsto un monte orario minimo né settimanale né giornaliero

**2 - GIORNATE DI APERTURA/CHIUSURA**

- A. Obbligo della chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto al successivo al punto 3, lettera A, e delle giornate festive di chiusura obbligatoria di cui alla successiva lettera B
- B. Obbligo tassativo di chiusura delle attività in occasione delle seguenti festività:

1° gennaio – Capodanno  
6 gennaio – Epifania  
Domenica di Pasqua  
Lunedì di Pasqua  
25 Aprile – Liberazione  
1° Maggio – Festa dei Lavoratori  
2 Giugno – Festa della Repubblica  
13 Agosto – San Cassiano  
15 Agosto – Ferragosto  
1° Novembre – Tutti i Santi  
8 Dicembre – Immacolata  
25 Dicembre – Natale  
26 Dicembre – Santo Stefano

Nelle giornate che precedono dette festività è possibile effettuare l'orario massimo previsto dalla fascia oraria giornaliera di cui al punto 1 lettera D, anche con deroga al limite massimo settimanale indicato al medesimo punto, lettera E.

- C. Obbligo di chiusura di una intera giornata infrasettimanale o di due mezze giornate a scelta dell'esercente. A tal fine si intende per mezza giornata quella che ha termine o inizio alle ore 14.00.

### **3 – DEROGHE**

- A. Facoltà di non osservare la chiusura infrasettimanale nei seguenti periodi, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2 lettera B, qualora le giornate di chiusura infrasettimanale coincidano con le festività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura totale dell'attività:
  - 1 – dal 1° dicembre fino al 6 gennaio
  - 2 – nella settimana precedente la Pasqua
  - 3 – in tutte le settimane in cui vi siano altri giorni festivi oltre la domenica
  - 4 – qualora la chiusura infrasettimanale coincida con le ricorrenze di San Valentino, Festa della donna, Festa del papà e Festa della mammaLa facoltà di deroga di cui alla presente lettera costituisce anche deroga ai limiti di apertura settimanale previsti dal precedente punto 1, lettera E; restano salvi gli altri limiti di orario fissati nel predetto punto 1 del presente provvedimento.
- B. E' consentito un margine di tolleranza di 30 minuti sull'orario stabilito per la chiusura, a saracinesca abbassata, unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso.
- C. E' facoltà per l'esercente effettuare la chiusura pomeridiana della propria attività l'ultimo giorno di Carnevale e nella giornata di commemorazione dei defunti (2 novembre); qualora quest'ultima giornata non coincida con la domenica dovranno essere osservate le disposizioni previste dal presente provvedimento per la festività domenicale.

### **4 – DISCIPLINA**

- A. L'esercente ha la facoltà di fissare discrezionalmente l'orario di apertura e chiusura e le giornate di chiusura infrasettimanale della propria attività nel rispetto dei limiti sopraindicati, anche con articolazione differenziata secondo le esigenze aziendali (orari spezzati o ridotti).
- B. E' fatto obbligo all'esercente di esporre, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, l'orario prescelto, nella vetrina o all'ingresso dell'esercizio, affinché sia visibile dall'esterno.
- C. Le attività di estetica eventualmente svolte presso esercizi di acconciatori osserveranno gli stessi orari e giornate di chiusura dell'attività principale presso cui operano.
- D. Analogamente, le attività di estetica e acconciatore svolte all'interno di esercizi commerciali, di centri commerciali o di altre infrastrutture di servizio o di vendita, osserveranno gli orari e le giornate di chiusura dell'attività principale presso cui operano.
- E. Tutte le suddette attività, qualora svolte all'interno di palestre, centri fitness e similari potranno osservare l'orario di lavoro dell'attività principale, a condizione che non venga superato il limite massimo di 12 ore giornaliere previsto al punto 1, lettera D del presente provvedimento.
- F. L'orario e le giornate di chiusura infrasettimanale adottati e ogni loro variazione devono essere comunicati per iscritto con un anticipo di almeno 7 giorni al competente ufficio comunale.

- G. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non alterano né modificano l'orario di lavoro dei lavoratori di categoria, come disciplinato dai relativi contratti collettivi.

## **5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- A. Gli orari e le giornate di chiusura infrasettimanale in uso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza restano validi, semprechè gli stessi siano compatibili con le nuove disposizioni di cui al presente provvedimento.
- B. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
- C. La presente ordinanza entra in vigore il giorno 1° Marzo 2006.
- D. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le ordinanze n. 482 del 14.06.1996, Prot. Gen. n. 28236 e n. 835 del 22.10.1996 Prot. Gen. n. 48416.

## **6 – SANZIONI**

- A. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento, qualora non previste in specifiche disposizioni di legge o regolamento, sono punite, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con le modalità di cui alla L. n. 689/1981

**IL SINDACO**

**Massimo Marchignoli**